

STATUTO
della Società
"LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA"

TITOLO I

Denominazione sociale, sede, oggetto, durata

Art. 1 - E' costituita fra ROMA CAPITALE, l'AZIENDA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI ROMA (ATAC S.P.A.) e l'AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. (AMA S.P.A.), in conformità dei principi e della disciplina della mutualità, la società "LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA" denominata anche brevemente "A di R".

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

La società ha sede nell'ambito del territorio del Comune di Roma.

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, nei limiti del territorio della Repubblica, rappresentanze ed agenzie nonché stabiliti uffici, filiali e succursali.

Art. 2 - La società ha per oggetto l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei seguenti rami: Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri, infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria, assistenza.

La società potrà estendere le sue operazioni a qualunque altro ramo di assicurazione permesso dalla legge e riassicurare o coassicurare tutti o parte dei rischi assunti.

Potrà altresì compiere, come attività accessoria ed esclusivamente in funzione del perseguimento dei propri fini istituzionali, qualsiasi operazione connessa o strumentale e, in particolare, qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, tra queste compresa la assunzione di interessenze, quote e partecipazioni in altre società.

La società sulla base degli indirizzi dei soci adotta un codice di corporate governance che regola il governo della medesima e un codice di comportamento che regola i flussi informativi tra la società e i soci.

TITOLO II

Fondo di garanzia, contributi, soci assicurati recesso del socio, esclusione liquidazione della quota o rimborso del socio uscente

Art. 3 - Il Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni in materia di assicurazioni private ammonta ad Euro 15.496.000,00 (quindici milioni quattrocentonovantaseimila virgola zero zero), e risulta costituito da n. 3.874 (tremilaottocentosettantaquattro) quote da Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) cadauna, così ripartito tra i soci:

- ROMA CAPITALE n. quote 2974 (duemilanovecentosettantaquattro) pari ad Euro 11.896.000,00 (undici milioni ottocentonovantaseimila virgola zero zero);

- AMA S.P.A. n. quote 360 (trecentosessanta) pari ad Euro 1.440.000,00 (un milione quattrocentoquarantamila virgola zero zero);

- ATAC S.P.A. n. quote 540 (cinquecentoquaranta) pari ad Euro 2.160.000,00.

I soci subentrati successivamente all'atto costitutivo dovranno sottoscrivere delle quote nel numero e nei termini fissati dall'Assemblea.

Il numero delle quote è illimitato e ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 4.000,00 (quattromila).

Oltre ai suindicati contributi ogni socio deve poi concorrere alle spese di amministrazione, di imposte e simili, con un contributo fisso di Euro 4.000,00 (quattromila) per i partecipanti alla costituzione del sodalizio e di un contributo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per gli altri soci successivamente subentranti, da pagarsi una volta tanto all'atto di iscrizione a socio, nei limiti dell'art. 52, comma 3 del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209.

Art. 4 - Possono assumere qualifica di socio solo i soggetti pubblici o a capitale pubblico.

I soci devono avere la qualità di assicurati.

Ogni socio è impegnato a corrispondere premi assicurativi sufficienti a far fronte ai sinistri prodotti e, in proporzione, a contribuire alle relative spese di gestione.

Potranno essere assicurati anche gli Enti, le istituzioni e le società partecipate dai soci stessi, nonché i dipendenti in servizio o in quiescenza degli Enti e delle società socie e delle eventuali partecipate di queste, nonché i loro coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado.

Art. 5 - Il rapporto assicurativo dei soci è regolato dalla polizza di assicurazione, alle cui condizioni generali e particolari il socio deve attenersi.

Art. 6 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dall'art. 2437, commi 1 e 2 cod. civ. se non ha concorso alle relative deliberazioni legittimanti l'esercizio di tale diritto.

E' altresì ammesso il recesso per giusta causa. Non è ammesso il recesso parziale.

Nell'ipotesi di recesso per giusta causa, il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo

con un preavviso di sei mesi.

Negli altri casi di recesso, il diritto di recesso è esercitato dal socio mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni previste dall'art. 2437 bis cod. civ.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tutte le ipotesi di recesso, contemplate dal presente articolo, l'organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio recedente assume comunque l'obbligo, al cui adempimento è condizionata l'efficacia del recesso, di contribuire all'eventuale integrazione degli importi messi a riserva per i sinistri al socio stesso attribuibili, nell'ipotesi in cui le somme appostate risultassero insufficienti.

L'obbligo permane sino al completamento della liquidazione delle Riserve Sinistri.

Il socio acquista il diritto di ottenere, con il medesimo criterio, la corresponsione di eventuali risparmi realizzati.

Il socio che ha esercitato il diritto di recedere si impegna, a far data dall'operatività del recesso stesso, ad assumere presso di sé dipendenti della società "LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA" o comunque a farsi carico del relativo onere, in numero proporzionale all'ammontare dei premi assicurativi pagati nel biennio precedente all'esercizio in cui interviene il recesso.

Art. 7 - L'esclusione del socio può aver luogo, oltre che nel caso di mancato pagamento delle quote o dei contributi, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2533 c.c. ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina di cui all'art. 2533 c.c.

Art. 8 - Nel caso di recesso o di esclusione la quota (o il rimborso) del socio uscente rimane vincolata a garanzia degli adempimenti richiesti dallo Statuto per il legittimo esercizio del diritto di recesso.

Per la liquidazione della quota in favore del socio uscente (per recesso ovvero esclusione) si applica l'art. 2535 c.c.

TITOLO III

Assemblea Generale

Art. 9 - L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano anche i soci dissenzienti o assenti.

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dai singoli Consiglieri, secondo le modalità di cui al successivo art. 13 del presente Statuto, nei casi previsti dalla legge, e, senza ritardo quando ne è fatta richiesta da ciascuno degli Enti assicurati che rivestano la qualità di socio, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

Detto termine può essere prorogato fino a centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, purché segnalate nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 11 - L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di essa.

Può essere altresì convocata su richiesta di uno degli Enti associati o autonomamente dal Collegio Sindacale, con l'indicazione dell'oggetto da trattarsi nonché negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea Straordinaria, quando sia richiesta da un Ente associato o dal Collegio Sindacale, deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 12 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si compone di tutti i soci ed a ognuno di essi compete un voto, qualunque sia il numero delle quote, ad eccezione di ROMA CAPITALE, al quale spettano, ai sensi dell'art. 2538, c. 3 c.c., cinque voti.

Possono intervenire all'Assemblea i soci che hanno diritto di voto e che siano in regola con i pagamenti ed iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Qualsiasi socio può farsi rappresentare da un altro socio.

Ogni delegato può rappresentare al massimo due soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, eventualmente coadiuvato da due scrutatori scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione, la verifica della regolarità ed autenticità delle deleghe.

Art. 13 - L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso, comunicato ai soci con lettera raccomandata o comunque con mezzo che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero Fondo di Garanzia e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In ogni caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente.

Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, l'assemblea è presieduta da un membro del Consiglio di Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il presidente dell'Assemblea, ove il verbale non sia redatto da un notaio, nomina un segretario anche tra i non soci.

Il verbale dell'Assemblea, nel caso che non venga redatto da un notaio, dovrà essere trascritto nell'apposito libro e firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori; ove il verbale venga redatto da un notaio, dovrà essere trascritto o allegato nell'apposito libro in copia conforme.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto secondo i criteri, contenuti e tempi di cui all'art. 2375 c.c.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci assicurati.

In seconda convocazione, detta Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'ammissione di nuovi soci;

- b) le deliberazioni sui bilanci annuali;
- c) le deliberazioni sulla destinazione dell'utile netto di bilancio;
- d) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) la determinazione del numero, la nomina e la revoca dei Consiglieri di Amministrazione;
- f) la determinazione del compenso per il Presidente, il Vice Presidente e per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- g) la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
- h) la determinazione del compenso ai Sindaci;
- i) il conferimento dell'incarico ad una società di Revisione e la determinazione del corrispettivo;
- j) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- k) ogni altra deliberazione concernente oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, a favore degli organi sociali, del direttore generale, dei dirigenti con compiti strategici, dei titolari e del personale di livello più elevato delle funzioni fondamentali e delle altre categorie del personale, la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa.

Art. 16 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà dei soci assicurati.

In seconda convocazione, detta Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di oltre un terzo dei soci assicurati.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di più della metà dei soci assicurati allorché le decisioni concernano il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento di questa.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della società;
- c) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge.

TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri.

Gli amministratori devono possedere il requisito di indipendenza previsto all'art. 6 del D.M. n.220 del 2011.

L'indipendenza richiede inoltre che gli amministratori:

- non abbiano rapporti economici, professionali, di dipendenza e/o collaborazione contrattuale con la Mutua;
- non siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sulle attività della Mutua stessa;
- non siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Mutua;
- non siano stati nei precedenti tre esercizi esponenti di rilievo della Mutua o di una società facente parte del Gruppo Roma Capitale;
- direttamente o indirettamente abbiano, o abbiano avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con una società facente parte del Gruppo Roma Capitale;
- non siano stati amministratore della Mutua per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un Comitato esecutivo composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice Presidente e da un terzo amministratore determinandone i poteri e fissandone, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso.

In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381, comma 4, e dell'art. 2544 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Comitato esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto, all'infuori del primo che è nominato con l'atto costitutivo, dall'Assemblea Ordinaria, che ne nomina anche il Presidente e il Vice Presidente. La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione ap-

partenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica si intenderà decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica ovvero dal Collegio Sindacale per la ricostituzione integrale dell'organo amministrativo in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato.

La Mutua assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del Consiglio di Amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al precedente capoverso la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con avviso spedito a ciascun componente dell'organo amministrativo, dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità con avviso da rimettersi almeno tre giorni prima e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito anche a mezzo fax ovvero posta elettronica o con strumenti equipollenti che garantiscano comunque l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza almeno della maggioranza degli Amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si svolgano mediante utilizzo di sistemi di collegamento video e/o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione del relativo verbale;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno o più partecipanti, la riunione stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'adunanza, e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio stesso.

Art. 19 - La rappresentanza, anche in giudizio, della società, nonché la firma sociale, sono attribuite al Presidente e, in sua vece, al Vice Presidente.

Per determinati atti la rappresentanza della società e la firma sociale possono, su proposta del Presidente, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale od ai singoli Dirigenti e/o funzionari.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria prevista dall'articolo 15 ed è responsabile della loro corretta applicazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione è investito, altresì, del potere di adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni normative emanate dall'Istituto di Vigilanza ISVAP o s.m.i.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle opera-

zioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi.

TITOLO V

Direzione Generale

Art. 21 - Su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale determinandone le attribuzioni ed i poteri.

Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo e ne esegue le deliberazioni.

TITOLO VI

Collegio Sindacale

Art. 22 - Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente-Sindaco effettivo, e di altri due Sindaci effettivi nonché di due Sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio così nominato è rieleggibile.

La nomina dei Sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti e le competenze dei componenti del Collegio Sindacale sono determinati secondo le norme di legge e regolamentari vigenti; ove consentito dalla legge, al Collegio Sindacale spetta anche l'attività di controllo contabile.

Ove ricorrano le circostanze previste dalla legge, la revisione contabile è esercitata da una società di revisione.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, con la maggioranza prevista dall'art. 15 del presente Statuto.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che già ricoprono incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque o più Società, fra quotate ed assicurative non quotate.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità ed onorabilità dei componenti il Collegio Sindacale si applicano l'art. 1 comma 2 - e l'art. 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162.

Ai sensi del comma terzo dell'art. 1 del menzionato D.M. 162/2000 si considerano strettamente attinenti all'attività della società le materie ed i settori assicurativo, finanziario ed immobiliare.

Il Collegio Sindacale, deve essere tempestivamente informato

dagli Amministratori - ovvero, se nominati, dagli organi delegati, con tutti i mezzi idonei e comunque con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta sul generale andamento della gestione, sulla probabile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle sue controllate con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eserciti l'attività di direzione e coordinamento.

L'informativa viene resa normalmente in occasione delle riunioni consiliari e del Comitato Esecutivo e quando particolari circostanze lo richiedano, può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La Mutua assicura, anche in caso di sostituzione, rispetto della composizione del Collegio Sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al precedente capoverso la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Le quote di cui sopra si applicano anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Al Collegio Sindacale sono affidate tutte le mansioni e i poteri previsti dalla legge.

L'emolumento ai Sindaci effettivi viene deliberato dall'Assemblea in sede di nomina dei Sindaci stessi.

Le riunioni del Collegio Sindacale potranno svolgersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza purché tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando con testualità di esame e di decisione deliberativa.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VII

Fondi sociali, riserve, risparmi

Art. 23 - Il fondo sociale si compone del Fondo di Garanzia e dei contributi dovuti dai soci ai sensi del precedente articolo 3, della cauzione, del fondo di riserva ordinario, delle

rendite ricavate dall'impiego dei fondi anzidetti e di ogni attività ordinaria e straordinaria.

Art. 24 - I contributi di ciascun socio sono determinati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 25 - La società provvede in ciascun esercizio al pagamento dei risarcimenti per sinistri ed alle altre spese con i premi corrisposti dai soci, con le rendite ed altre attività ordinarie e straordinarie.

In caso di insufficienza provvede con i fondi di riserva ed infine con il concorso di tutti i soci in ragione proporzionale ai conferimenti effettuati ed in misura non superiore al triplo dei premi da ciascuno corrisposti.

Art. 26 - Il fondo di riserva dovrà essere investito in immobili o in titoli emessi dallo Stato o da primari Istituti di Credito a diffusione nazionale.

TITOLO VIII

Bilancio ed utili

Art. 27 - Alla fine di ogni esercizio sociale, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, viene redatto il bilancio, con l'osservanza delle norme di legge in materia.

Gli eventuali utili, dopo il prelievo del 50% (cinquanta per cento) per l'incremento della riserva statutaria, possono essere attribuiti ai soci in proporzione all'ammontare dei contributi rispettivamente versati.

TITOLO IX

Liquidazione, disposizioni generali e transitorie

Art. 28 - Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, attribuendo loro tutti i poteri occorrenti per una sollecita liquidazione e prescrivendo anche le particolari norme che debbono osservare nel corso di essa.

Art. 29 - Le somme che dovessero residuare dopo aver assolto a tutte le obbligazioni societarie, verranno distribuite tra i soci fino a concorrenza dei conferimenti e dei contributi dagli stessi versati nell'ultimo triennio.

Si applicano ove compatibili le disposizioni del codice civile dettate in materia di scioglimento e liquidazione delle società di cui agli artt. 2484-2496.

TITOLO X

Clausola compromissoria

Art. 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, ovvero le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) possono essere devolute ad un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in

cui la società ha la sede legale ed emetterà il lodo entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'incarico. Il lodo è vincolante per le parti e stabilisce a chi faranno carico le spese della procedura.

Roma, 31 (trentuno) maggio 2021 (duemilaventuno)

FIRMATO GENNARO OLIVIERI

FIRMATO FILIPPO VITTORIO LONGO (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Io sottoscritto Avv. **FILIPPO VITTORIO LONGO**, Notaio in Roma, con studio in Piazza della Marina, n. 1 iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la presente certificazione di conformità,

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

FIRMATO DIGITALMENTE

FILIPPO VITTORIO LONGO NOTAIO